

MEDICLIMA 2013

ENERGIA ed AMBIENTE: la Sardegna del futuro

LEGGI E NORME VIGENTI IN SARDEGNA PER LO SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI



Prof. Ing. Carlo Bernardini

Mediclima 2013 GFTA

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N° 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152 Norme in materia ambientale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2010

LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N° 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N.364 ANNO 2006

Il Decreto Legislativo n° 387 del 2003 **contiene i principi fondamentali della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

L'indicazione del termine per la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo uniformità sull'intero territorio nazionale.

Mediclima 2013 GFTA

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, **sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.**

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, **che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.**

Mediclima 2013 GFTA

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di **un procedimento unico**, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei **principi di semplificazione**

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico **non può essere superiore a novanta giorni**, al netto dei tempi previsti dallo articolo 26 del DL 3 aprile 2006 n° 152, per il **procedimento di valutazione di impatto ambientale**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 26. Decisione

L'autorità competente conclude c il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei **centocinquanta giorni** successivi alla presentazione dell'istanza.

Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, **con atto motivato**, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni **dandone comunicazione al proponente**

Mediclima 2013 GFTA

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

5.

All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla **tabella A** allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Tabella A (Articolo 12)

Fonte	Soglie
1. Eolica	60 kW
2. Solare FTV	20 kW
3. Idraulica	100 kW
4. Biomasse	200 kW
5. Gas di discarica, biogas ecc.	250 kW

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province

Mediclima 2013 GFTA

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica e solare),
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano **le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3.**

In attuazione di tali linee guida, le regioni **possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le regioni adeguano le rispettive discipline entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

(

Mediclima 2013 GFTA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2010

LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

17. Aree non idonee

17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le **Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI**

Allegato 3 (paragrafo 17) : Criteri per l'individuazione delle aree non idonee

L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo sulla base dei seguenti principi e criteri :

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela

Mediclima 2013 GFTA

LEGGI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2003, N. 3

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2004, N. 8

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N° 2

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009 N° 3

LEGGE REGIONALE N.25 DEL 17 DICEMBRE 2012

DELIBERE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/56 DEL 26.7.2007

Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – art 18 - comma 1 della L.R 29 maggio 2007 n. 2).

DELIBERAZIONE N. 30/2 DEL 23.5.2008

Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio

DELIBERAZIONE N. 59/12 DEL 29.10.2008

Modifica ed aggiornamento delle linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio.

DELIBERAZIONE N. 3/17 DEL 16.1.2009

Modifiche allo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici " (Delib. G.R. n. 28/56 del 26.7.2007).

DELIBERAZIONE N. 27/16 DEL 1.6.2011

Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

DELIBERAZIONE N. 34/33 DEL 7.8.2012

Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale

DELIBERAZIONE N. 45/34 DEL 12.11.2012

Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art 4 comma 3 del D.Lgs n. 28/2011

Mediclima 2013 GFTA

Legge Regionale 29 aprile 2003, n° 3

Art.20 : Disposizioni nel settore ambientale

Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2004 n° 8

Art. 112 : Impianti energetici

Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'art. 14 è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie.

Mediclima 2013 GFTA

Legge Regionale n° 2 del 29 maggio 2007

Art.18 : Energia rinnovabile-eolico

La realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costiero

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI UBICARE GLI IMPIANTI EOLICI(art. 112, delle NTA del PPR – art. 18, comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2)
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3/17 del 16 gennaio 2009**

3. Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici

Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche:

1. Le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida
2. Le aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del territorio regionale
3. Le aree contermini alle grandi aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1.

Mediclima 2013 GFTA

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI UBICARE GLI IMPIANTI EOLICI(art. 112, delle NTA del PPR – art. 18, comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2)
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3/17 del 16 gennaio 2009**

1. Vincoli preclusivi all'installazione di fattorie eoliche

Art. 22 - Aree naturali e subnaturali

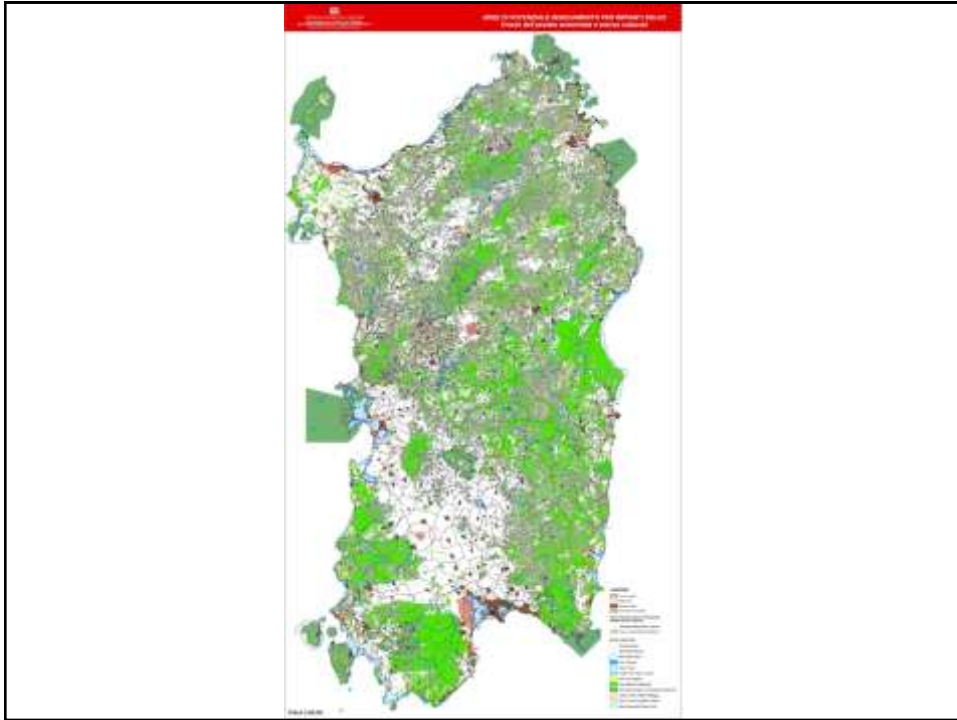
Art. 25 - Aree seminaturali

Art. 33 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate

Art. 38 - Aree di ulteriore interesse naturalistico

Art. 48 - Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale

Art. 51 - Aree caratterizzate da insediamenti storici



Mediclima 2013 GFTA

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI UBICARE GLI IMPIANTI EOLICI (art. 112, delle NTA del PPR – art. 18, comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2)
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3/17 del 16 gennaio 2009**

2. Vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da condizioni morfologiche e climatiche

Distanza delle turbine dal perimetro dell'area urbana

Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca

Distanza da strade provinciali o nazionali e da linee ferroviarie

Distanza dell'elettrodotto AT dall'area urbana

Distanze di rispetto dai beni paesaggistici

Vincoli morfologici

Inammissibilità per analisi anemologica

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009 n° 3
Articolo 5 : Ambiente e Governo del Territorio

Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati.

Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale,

Mediclima 2013 GFTA

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009 n° 3
Articolo 6 : Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003

8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 27/16 DEL 1.6.2011

ALLEGATO A : Procedimento di Autorizzazione Unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Non necessitano della Autorizzazione Unica gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

- a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;
- b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;
- d) gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kW;
- e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica inferiore a 100 kW.

Mediclima 2013 GFTA

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 224 8 ottobre 2012

La disciplina regionale sarda in tema di localizzazione degli impianti eolici «**capovolge**» il criterio stabilito dal legislatore statale della indicazione di aree e siti **non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti, e lo sostituisce con quello, **diametralmente opposto**, della indicazione di **aree e siti idonei**, con l'effetto di introdurre, in ambito regionale, una preclusione generale di intervento in tutte le aree ed i siti non espressamente indicati.

Pertanto LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 224 del 8 ottobre 2012 **dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n° 2 come sostituito dall'articolo 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n° 3**

DELIBERAZIONE N. 45/34 DEL 12.11.2012

Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012.
Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art 4 comma 3 del D.Lgs n. 28/2011

di eliminare il paragrafo 3 concernente "Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici", ed il paragrafo 5.4 inerente alle procedure autorizzative per il minieolico, di cui allo studio allegato alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009 così come modificata dalla deliberazione n. 27/16 del 1.6.2011;

di ribadire le condizioni di improcedibilità delle istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

di dare mandato agli Assessorati della Difesa dell'Ambiente, dell'Industria, della Agricoltura e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché procedano al perfezionamento dello studio di individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti eolici

Mediclima 2013 GFTA

Legge Regionale n.25 del 17 dicembre 2012

Art. 8 Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 3 del 2009

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 sono aggiunte le seguenti parole: "Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni."
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente:
"7 bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi - all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009 n° 3
Articolo 5 : Ambiente e Governo del Territorio

Comma 23 . Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati.

Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale,

Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni. (comma aggiunto dalla Legge Regionale n° 25 del 12 dicembre 2012)

Mediclima 2013 GFTA

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009 n° 3

Articolo 6 : Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

"7 bis.

La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali

(comma aggiunto dalla Legge Regionale n° 25 del 12 dicembre 2012)

8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica)

1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri

(comma dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 224 8 ottobre 2012 della Corte Costituzionale)